



Requisiti, criteri e modalità di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità e relativa gestione, di cui all'articolo 5 della L.R. 12 agosto 2025 n. 21.

1. FINALITA' E OGGETTO

1. La Regione del Veneto, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa statale nonché degli articoli 5 commi 3, 4 e 6, 6 comma 1, lettere h), i), l) dello Statuto del Veneto, riconosce e promuove il ruolo e la funzione di "cooperative di comunità" alle società cooperative che abbiano come obiettivo garantire servizi in risposta a bisogni di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria.
2. La promozione e il riconoscimento delle cooperative di comunità si inseriscono nel quadro delle iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali. Inoltre, tali iniziative intendono favorire la creazione di nuova offerta di lavoro, in particolare delle comunità venete a rischio di impoverimento sociale e/o demografico e/o economico.
3. I presenti indirizzi operativi disciplinano le modalità di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità, nonché la relativa gestione, ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 5 della Legge regionale 12 agosto 2025 n. 21.
4. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 21/2025, si definiscono cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512, comma secondo, del Codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, le quali, al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale, urbanistico e ambientale, promuovano la partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni pubblici e privati e dei servizi collettivi attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili in tutti i settori, con particolare attenzione al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero e alla gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato.
5. Le cooperative di comunità, come disposto dall'articolo 2, comma 1 lett. b) della L.R. n. 21/2025, sono le società cooperative aventi sede nel territorio regionale ed operanti prevalentemente:
 - 1) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;
 - 2) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.
 - 3) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 6 ottobre 2017, n. 158 "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni".
6. Le disposizioni di cui alla L.R. n. 21/2025 si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata per il settanta per cento da cooperative di comunità, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione, compresi i comuni confinanti di altra Regione come previsto all'art. 2 comma 2 della Legge regionale menzionata.

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono iscriversi all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità le cooperative di comunità di cui all'articolo 2 della L.R. n. 21/2025.



73e3ed8b



2. Ai fini della iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità, la Regione procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 c.c., 223- *sexiedecies* delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e dagli articoli 2 (definizione e ambito di applicazione) e 3 (scambio mutualistico e categorie di soci) della L.R. n. 21/2025.
3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla L. R. n. 21/2025, il soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo regionale dovrà trasmettere idonea documentazione da cui si evinca la natura della cooperativa di comunità, ed in particolare:
 - lo statuto vigente dal quale emerga la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica, la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività o i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità, oltre alle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514, primo comma del Codice civile;
 - documento attestante la sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento operanti prevalentemente:
 - a) in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;
 - b) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali;
 - c) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 6 ottobre 2017, n. 158 "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni";
 - la necessaria presenza nella compagine di persone fisiche residenti ovvero che operino con carattere di continuità nel territorio di riferimento;
 - la necessaria presenza nella compagine sociale delle persone fisiche o delle persone giuridiche e delle organizzazioni con sede legale ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio di riferimento.

3. COMPAGINE SOCIALE

1. Possono essere ammessi in qualità di socio, ai sensi della normativa in materia di cooperazione, nelle categorie di soci cooperatori, soci finanziatori e soci sovventori, i soggetti che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento e le altre categorie previste dall'ordinamento.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio cooperatore delle cooperative:
 - le persone fisiche che risiedono ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento;
 - le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità.
3. La maggioranza dei soci delle cooperative di comunità dovrà essere costituita da persone fisiche residenti e/o da persone giuridiche e da organizzazioni con sede legale ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio di riferimento.
4. Ai soci sovventori e finanziatori si applicano le norme relative previste per le società cooperative, nel rispetto dei limiti di legge.
5. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un'apposita sezione del libro dei soci.



73e3ed8b



6. L'atto costitutivo della cooperativa di comunità indica:
 - la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
 - la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività o i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla loro comunità;
 - le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514, primo comma del Codice civile.
7. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall'articolo 2545 del Codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità indicano specificamente:
 - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima;
 - gli obiettivi e le azioni programmati per favorire la promozione e lo sviluppo comunitario, con i relativi risultati conseguiti.

4. GESTIONE DELL'ALBO REGIONALE

1. L'art. 5 della L.R. n. 21/2025 ha istituito l'Albo regionale delle cooperative di comunità e la Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale è incaricata della sua gestione, affinché le società cooperative in possesso dei requisiti possano iscriversi per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità e per accedere agli interventi previsti dall'art. 4 della L.R. n. 21/2025.
2. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta dal dirigente dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale presso la Direzione Servizi Sociali.
3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione:
 - per l'affidamento e per il convenzionamento dei servizi e/o lavori;
 - per la fruizione degli incentivi e strumenti di cui alla L.R. n. 21/2025;
 - per la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione, anche con gli enti pubblici previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative di comunità.
4. Le cooperative di comunità iscritte all'Albo regionale, qualora nel corso del periodo di riferimento non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"" e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime.

5. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale il Legale rappresentante della cooperativa di comunità, presenta alla Direzione Servizi sociali - U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, istanza sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del D.P.R n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale esclusivamente le società cooperative di comunità che hanno sede legale nel territorio regionale.
3. L'istanza, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R n. 445/2000), sottoscritta dal Legale rappresentante attesta:



73e3ed8b



- a. codice fiscale e numero di Partita Iva;
 - b. numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'art. 223 sexiesdecies, comma 1 delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile;
 - c. numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - d. sede legale risultante dal certificato CCIAA;
 - e. comune di operatività prevalente;
 - f. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
 - g. elenco dei soci cooperatori con indicazione dei requisiti di appartenenza alla comunità di riferimento o territorio;
 - h. il rilascio delle autorizzazioni e/o iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
 - i. la regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
 - j. che la cooperativa non ha in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
 - k. che la cooperativa non è in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - l. che la cooperativa è in regola con gli adempimenti di legge relativi alla revisione cooperativa di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 o dimostrazione che la cooperativa sociale/consorzio abbia provveduto a richiedere la revisione prevista per le cooperative sociali e i loro consorzi.
4. L'istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a. dello statuto vigente;
 - b. copia della visura camerale;
 - c. copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, di cui agli articoli 2545, 2428, 2429 del Codice civile, se presenti e/o se dovute;
 - d. relazione sull'attività già svolta o, se in attività da meno di un anno, sulle attività che la cooperativa intende svolgere, anche per il coinvolgimento della comunità locale di riferimento;
 - e. copia del Verbale dell'ultima revisione annuale, completo delle firme del Revisore e del Legale rappresentante della Società Cooperativa per le Società cooperative già oggetto di revisione; per le cooperative di nuova costituzione e non ancora oggetto di revisione, copia conforme della dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione, resa ai sensi del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, con allegata ricevuta di spedizione al soggetto competente.
5. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale". La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione del Veneto a cura della Direzione Servizi sociali. Ogni altra indicazione tecnica, nonché i facsimili della modulistica, verranno pubblicizzati attraverso il portale istituzionale regionale.
6. La Direzione Servizi Sociali - U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale è competente per la procedura di istruttoria di iscrizione all'Albo regionale.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è pari a novanta giorni ed in caso di esito positivo, il dirigente dispone con proprio atto l'ammissione e l'iscrizione all'Albo regionale delle



73e3ed8b



cooperative di comunità. Nel caso in cui la domanda di iscrizione o la documentazione presentata risultino carenti o incomplete, il responsabile del procedimento potrà richiedere integrazioni o chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione; tali integrazioni e/o chiarimenti dovranno essere forniti dal soggetto interessato entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, trascorso detto termine l'Amministrazione deciderà sulla base dei documenti in suo possesso.

7. Nel caso in cui l'istruttoria evidenziasse la mancanza di uno o più requisiti di cui all'articolo 2 delle presenti Linee guida, il Responsabile del procedimento procederà ad inviare all'interessato un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990, contenente le motivazioni poste a sostegno del rigetto dell'istanza; qualora le controdeduzioni eventualmente presentate non dovessero sanare le mancanze riscontrate, il dirigente competente disporrà il rigetto dell'istanza.

8. Qualora la domanda di iscrizione all'Albo regionale venga rigettata, i soggetti interessati possono presentare una nuova domanda di iscrizione nel momento in cui siano soddisfatti i requisiti previsti all'articolo 2.

6. COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE E ADEMPIMENTI ANNUALI

1. Le cooperative di comunità iscritte nell'Albo regionale sono tenute a comunicare, tempestivamente e comunque entro il termine di 60 giorni dall'evento, ogni modifica intervenuta dopo la presentazione dell'istanza e precisamente:
 - a) la messa in liquidazione o scioglimento;
 - b) la variazione del Legale rappresentante;
 - c) la variazione della denominazione sociale;
 - d) le modifiche dello statuto;
 - e) il trasferimento della sede.
2. Le cooperative di comunità iscritte trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a) copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale se previste e/o dovute;
 - b) dichiarazione del Legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2 per l'iscrizione all'Albo regionale;
 - c) relazione del Consiglio di Amministrazione alla comunità locale di riferimento come definita dall'art. 2 comma 1, lett. b) della L.R. n. 21/2025, sugli obiettivi programmati, sull'attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e sui risultati delle attività svolte nell'anno precedente nonché delle azioni realizzate per il coinvolgimento della comunità locale di riferimento.
3. Nel caso in cui la relazione al bilancio e/o la eventuale nota integrativa prevedano già al proprio interno un'apposita sezione dedicata al rapporto con la comunità locale come definita dall'art. 2 comma 1, lett. b) della L.R. n. 21/2025 ed al suo coinvolgimento, non è necessario allegare la relazione di cui al comma 2, lettera c).
4. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo regionale.
5. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni, anche a seguito di richiesta di integrazione per documentazione parziale o mancante, è di novanta giorni, scaduti i quali, nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportino la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo regionale, è adottato il relativo provvedimento di cancellazione.



73e3ed8b



7. MODALITA' DI TENUTA DELL'ALBO REGIONALE

1. Nell'Albo regionale sono annotati gli elementi essenziali della cooperativa di comunità, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
2. All'atto dell'iscrizione alle cooperative di comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

8. CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta dal dirigente dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale competente nei casi in cui:
 - venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa di comunità, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
 - la cooperativa di comunità sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall'Albo delle Società Cooperative di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162 o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
 - non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa, la revisione cooperativa di cui al Decreto Legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa di comunità nonché alla Camera di Commercio territorialmente competente ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La cooperativa cancellata dall'Albo regionale non può richiederne l'iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.
3. La cancellazione dall'Albo regionale comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge o da altra in materia di cooperative di comunità.

9. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. L'Albo regionale ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione del Veneto.
2. Per il trattamento dei dati personali dei soci e dei lavoratori saranno applicati i principi di cui al G.D.P.R. 2016/679 del Parlamento europeo e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.



73e3ed8b

